

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LARIANO C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

AOO_RMIC8BR004 - ISTITUTO COMPRENSIVO LARIANO Prot. 0003908/U del 25/08/2021 12:43



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo di Lariano
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Via Urbano IV n. 3 – 00076 Lariano (Rm)

XXXIX Distretto Scolastico - Ambito Territoriale 15
C.F. 95002200582 - Codice Meccanografico RMIC8BR004
Indirizzo P.E.O rmic8br004@istruzione.it Indirizzo Pec RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Presidenza 06/96490296- DSGA tel. 06/9655480 - Ufficio Didattica 06/96490056

Ufficio Personale tel. 06/96498742 Sito Internet: http://www.comprensivolariano.edu.it



AL PERSONALE SCOLASTICO

ALLE FAMIGLIE

AGLI ALUNNI

Al RLS

ALLE RSU

AL SITO WEB

Circolare n. 230

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche a.s. 2021-2022 – Disposizioni normative e legislative

Al fine di tutelare la salute dell'intera comunità educante e di garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2021-22, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di Covid 19, l'Istituto Comprensivo di Lariano si impegna a dare piena attuazione a quanto indicato nelle disposizioni ministeriali consultabili integralmente nella sezione dedicata #loTornoaScuola o mediante i seguenti link:

- Decreto Ministeriale n°257 del 06/08/2021
- Piano Scuola 2021-22 adottato con DM n° 257 del 06/08/2021
- Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22
- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)
- Nota tecnica n°1237 del 13 agosto 2021 relativa al decreto 6 agosto e sull'attuazione del green pass
- <u>Circolare 1107 del 22 luglio 2021 -Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).</u>
- Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 (Circolare n°35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute)

Di seguito, è riportata una sintesi delle principali indicazioni contenute nei documenti in elenco, che potrà essere ampliata da successive ed ulteriori integrazioni della scrivente in conseguenza alle nuove indicazioni ministeriali.

a) Sintesi delle disposizioni previste dal Piano Scuola 2021-22

- "Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022, raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico ... Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico."
- "Il CTS conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2". Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola..." (Art.1-La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione)
- "Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione... Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s.2020/2021. Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria." (Art.1-Misure di contenimento del contagio)
 - "Il CTS ha espresso l'avviso che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute". (Art.1- Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati)
 - "Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra." (Art.1 -Referente Covid)

- "Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l'organizzazione dei trasporti, resta ferma l'opportunità per le istituzioni scolastiche di Ministero dell'Istruzione 13 avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale". (Art 2- Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche)
- "È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia." A tale proposito riveste particolare importanza l'adesione consapevole al "Patto Educativo di Corresponsabilità" che caratterizza una partecipazione democratica di gestione della vita della scuola e che, ogni famiglia, all'inizio dell'anno scolastico è chiamata a sottoscrivere. (Art.2- Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali)
- "Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva." (Art.2- Disabilità e inclusione scolastica).
- "L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato. Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate". (Art 2-Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia)

b) Sintesi del D.L. n°111 del 06/08/2021 e relative note esplicative

Il presente decreto integra le indicazioni contenute nel DM n° 257 (Piano Scuola 2021-22) sottolineando gli obblighi connessi al possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass):

- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (D.L. n° 111 art. 9 ter. Comma 1);
- ➤ Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza; il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. (D.L. n° 111 art. 9 ter. Comma 2);
- Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare n°35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19")
- La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. (Nota tecnica n°1237 del 13/08/2021- p.4);
- La verifica del possesso della Certificazione verde può essere formalmente delegata dal dirigente scolastico al personale della scuola ed è effettuata tramite apposita APP *VerificaC19* (https://www.dqc.qov.it/web/app.html).

Si ricorda che il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il Green Pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J, pertanto la certificazione verde non sarà valida alla data del 1 settembre per coloro che hanno effettuato la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi.

Il Dirigente Scolastico F.to* Prof.111 Patrizia Fiaschetti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93